

Il contributo addizionale INPS sui contratti di lavoro a tempo determinato e la maggiorazione sui rinnovi prevista dal Decreto Dignità

Guida utile per conoscere il contributo aggiuntivo sui contratti di lavoro a termine e la relativa maggiorazione in caso di rinnovo

Una premessa importante

Con l'introduzione della NASPI, il legislatore ha previsto tre tipologie di contributi, gravanti sul datore di lavoro, volti al finanziamento di tale prestazione sociale. In estrema sintesi:

- contributo ordinario: 1,61% della retribuzione imponibile dei lavoratori subordinati;
- contributo addizionale: 1,40% della retribuzione imponibile dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;
- contributo sul licenziamento: somma dovuta in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, a prescindere dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASPI.

In questa guida, ci soffermiamo sul secondo contributo, in quanto questo è stato oggetto di modifica da parte del Decreto Dignità (87/2018).

Con la circolare n. 121 del 06/09/2019, l'INPS ne ha disciplinato le modalità operative.

1 – IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Il datore di lavoro che impiega lavoratori a tempo determinato è tenuto ad applicare il contributo addizionale dell'1,40% sulle relative retribuzioni imponibili, a meno che non ricorrano le seguenti ipotesi:

- lavoratori domestici;
- lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
- apprendisti;
- lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

2 – LA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Il Decreto Dignità ha previsto che il datore di lavoro che rinnova un contratto a termine è tenuto a versare il contributo addizionale maggiorato dell'0,50% per ogni rinnovo effettuato.

DEFINIZIONE DI RINNOVO

Sul piano generale, la fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l'iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.

In caso di proroga, invece, tale contributo addizionale non è dovuto, a meno che non venga modificata la causale apposta inizialmente al contratto a termine.

QUALI RINNOVI CONSIDERARE

La maggiorazione del contributo addizionale si applica sui rinnovi effettuati a partire dalla data del 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del Decreto Dignità. In altre parole, non sono rilevanti i rapporti di lavoro a termine cessati "per scadenza naturale del contratto" prima di tale data.

ESCLUSIONE SPECIFICA

La maggiorazione non si applica ai rinnovi di contratto a termine stipulati dagli istituti di ricerca, università ed enti simili per attività di ricerca scientifica/tecnologica e di insegnamento/trasferimento di know how.

Tali attività rimarranno comunque soggette al contributo addizionale dell'1,40%.

3 – LE MODALITA' OPERATIVE E IL VERSAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

La Circolare INPS ha stabilito le modalità operative per calcolare, denunciare e versare la maggiorazione del contributo addizionale.

CALCOLO

Ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a termine, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l'incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

Ad esempio, se un contratto di lavoro a termine viene rinnovato 2 volte, il datore di lavoro dovrà versare:

- per il contratto originario: l'aliquota INPS del contributo addizionale dell'1,40%;
- per il 1° rinnovo: l'aliquota INPS dell'1,90% (1,40% + 0,50%);
- per il 2° rinnovo: l'aliquota INPS del 2,40% (1,90% + 0,50%);

VERSAMENTO E DENUNCIA

L'INPS ha precisato che i datori di lavoro interessati debbono calcolare, versare e denunciare tale maggiorazione a partire dal mese di settembre 2019, mentre le maggiorazioni riferite al periodo 14 luglio 2018 – agosto 2019, considerando anche i lavoratori eventualmente non più in forza, dovranno essere conguagliate con il mese di ottobre 2019.

RECUPERO DELL'ADDIZIONALE E DELLA MAGGIORAZIONE

E' opportuno segnalare che, così come il contributo addizionale, anche gli importi versati a titolo di maggiorazione vengono interamente recuperati dal datore di lavoro in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

4 – LA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE IN PRESENZA DI AGEVOLAZIONI

In caso di agevolazioni contributive, la maggiorazione si riduce della medesima percentuale dell'agevolazione applicata.

Facciamo l'esempio di uno studio odontoiatrico che assume una lavoratrice disoccupata di lunga durata (per la quale spetta lo sgravio del 50% dei contributi).

CONTRIBUTI INPS PER IL PRIMO CONTRATTO

	INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO		ADDIZIONALE INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	
Retribuzione	Aliquota ridotta (50% di 28,98%)	Importo	Aliquota ridotta (50% di 1,40%)	Importo
761,00 euro	14,49 %	110,2 euro	0,70 %	5,33 euro

4 – LA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE IN PRESENZA DI AGEVOLAZIONI

Ipotizziamo che il datore di lavoro riassuma nuovamente con un contratto a termine la medesima lavoratrice (per la quale spetta ancora lo sgravio del 50% dei contributi).

CONTRIBUTI INPS PER IL SECONDO CONTRATTO

	INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO		ADDIZIONALE INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO		MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	
Retribuzione	Aliquota ridotta (50% di 28,98%)	Importo	Aliquota ridotta (50% di 1,40%)	Importo	Aliquota ridotta (50% di 0,50%, trattandosi di primo rinnovo)	Importo
761,00 euro	14,49 %	110,27 euro	0,70 %	5,33 euro	0,25	1,90 euro

Conclusioni • Ringraziamenti

Con la speranza di essere stato d'aiuto a molti e con la consapevolezza di non avere potuto approfondire esaustivamente tutti gli argomenti trattati, ringrazio per l'attenzione.

Cordialmente,

Dott. Andrea Venturati

Mail: andreaventuraticdl@gmail.com

(da utilizzare per segnalazioni, suggerimenti ed eventuali approfondimenti)